



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa n. 5034/2024 R.G., iscritta a ruolo in data 29/10/2024, promossa

da

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) e **Parte_2**
(C.F. **C.F._2**), elettivamente domiciliati in CASTELFRANCO
VENETO, via DEI CARPANI 9/A, presso l'Avv. PASQUALE CONTALDI, che
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1

(P.I. **P.IVA_1**), **CP_1** (C.F. **C.F._3**) e **CP_1**
[...], (C.F. **C.F._4**), elettivamente domiciliati in
MONTEBELLUNA, via SANSOVINO, presso l'Avv. ANDREA CAVERZAN che li
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta

PARTE CONVENUTA

Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

PER PARTE ATTRICE

- ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata,

A) Nel merito: accertate le circostanze di cui in premessa, condannarsi la impresa " [...]
Controparte_1 ", in persona del rappresentante legale pro tempore, in solido con i
soci illimitatamente responsabili, **CP_1** e **CP_1**, a corrispondere e restituire ai sig.ri [...]
Parte_1 e **Parte_2** la somma complessiva di € 40.150,00, di cui € 20.075,00 alla sig.ra

[..]

Parte_3 ed € 20.075,00 al sig. **Pt_2** o quella somma che dovesse risultare congrua in corso di causa oltre, comunque, ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.

- spese e compensi di causa interamente rifusi in favore del procuratore che si dichiara antistatario anche nella misura della lite temeraria oltre ai compensi della negoziazione, così come previsto dalla legge, oltre alla liquidazione del preavviso di parcella dell'arch. **CP_2**

- si dimette preavviso di parcella relativo alla attività giudiziale e della fase della negoziazione, nonché preavviso dell'arch. **CP_2**

PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via preliminare: accertata l'esistenza della clausola compromissoria, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere nel merito della controversia; in via preliminare, subordinata: accertato il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista contrattualmente, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito, previa revoca dell'ordinanza ex art 186 bis c.p.c. In via principale: respingersi le istanze attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra il credito vantato dai sig.ri **Pt_2** e **Parte_1** nei confronti della **Controparte_1** [...] e il loro debito nei confronti di quest'ultima, condannarsi il sig. **Parte_2** e la sig.ra **Parte_1** al pagamento in favore della **Controparte_1** della somma di euro 1.241,99 ciascuno, di cui alla fattura n. 18 del 15.12.23 emessa nei confronti della sig.ra **Parte_1** e alla fattura n. 19 del 15.12.23 emessa nei confronti del sig. **Pt_2** In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite (come da parametri ministeriali vigenti). In via istruttoria: si chiede venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i lavori eseguiti dalla **Controparte_1** [...] distinguendo tra quelli oggetto di agevolazione e quelli non agevolabili con riferimento al c.d sisma bonus. Si, insiste, infine, per l'ammissione dei capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** e **Parte_2** convenivano in giudizio la società **Controparte_1** nonché i soci **CP_1** e **CP_1** chiedendone la condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 40.150,00, oltre interessi e spese di lite.

Esponevano gli attori di aver stipulato con la società convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia.

In esecuzione di tale rapporto, e secondo le pattuizioni contrattuali intercorse, essi avevano versato anticipatamente la somma sopra indicata, quale corrispettivo per specifici lavori analiticamente indicati nella causale delle fatture emesse nel mese di marzo 2022.

Deducevano tuttavia che i lavori cui tali fatture si riferivano non erano mai stati eseguiti, circostanza non contestata dalla controparte.

A fronte della mancata esecuzione, la società convenuta aveva inizialmente emesso note di credito, successivamente annullate, trattenendo nondimeno la somma incassata.

Tale condotta veniva giustificata dalla convenuta assumendo di aver eseguito altri lavori, qualificati come “extra-contratto”, fatturati soltanto in epoca successiva, rispetto ai quali la somma già versata sarebbe stata imputata a titolo di pagamento.

Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza della clausola contenuta nell'art. 31 del contratto di appalto.

Nel merito, essi ammettevano la mancata esecuzione dei lavori indicati nelle fatture del marzo 2022, ma deducevano l'esecuzione di ulteriori lavori non ricompresi nel contratto originario, sostenendo che tali prestazioni legittimassero la ritenzione della somma ricevuta.

Formulavano pertanto istanze istruttorie, chiedendo l'ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza di trattazione gli attori insistevano per l'accoglimento della domanda e formulavano istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.; i convenuti insistevano nell'eccezione preliminare, nel merito e nelle istanze istruttorie.

Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. il Tribunale disponeva la condanna dei convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 40.150,00, rilevando la non contestazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione restitutoria, rigettando le istanze istruttorie e riservando alla sentenza ogni ulteriore statuizione.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

1. L'eccezione di incompetenza

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti attiene all'interpretazione della clausola contenuta nell'art. 31 del contratto di appalto e non involge profili di competenza inderogabile.

Essa risulta, pertanto, strettamente connessa alla qualificazione del rapporto negoziale dedotto in giudizio e può essere scrutinata unitamente al merito, senza necessità di previa decisione autonoma.

Nel merito, la clausola in esame non integra una clausola compromissoria, limitandosi a prevedere un tentativo di conciliazione stragiudiziale e stabilendo espressamente che, in difetto di accordo, la competenza è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, con indicazione del Foro di Treviso.

Infatti, *“la clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'Azione giudiziaria”* (Cass. 8983/1987).

civ. 7 febbraio 1987, n. 8983

Ne deriva che la clausola non sottrae la controversia alla cognizione di questo Tribunale, né determina una deroga alla competenza territoriale.

L'eccezione deve quindi essere rigettata.

2. Sulla struttura del rapporto obbligatorio e sulla causale del pagamento

Nel merito, la domanda degli attori è pienamente fondata.

È pacifico tra le parti che gli attori abbiano versato in favore della società convenuta la somma complessiva di euro 40.150,00 e che tale somma sia stata corrisposta quale corrispettivo anticipato per l'esecuzione di lavori ben individuati, come risulta dalla causale delle fatture emesse nel marzo 2022.

È parimenti pacifico che tali lavori non siano stati eseguiti, circostanza espressamente ammessa dalla stessa parte convenuta.

Il pagamento effettuato dagli attori risultava dunque sorretto da una causale determinata, costituita dall'esecuzione delle specifiche prestazioni fatturate. Venuta meno tale prestazione, il pagamento ha perso la propria giustificazione causale, con conseguente insorgenza, in capo alla società convenuta, di un obbligo restitutorio.

3. Sull'illegittimità della ritenzione e sulla dedotta imputazione a lavori extra-contratto

La società convenuta pretende di giustificare la mancata restituzione della somma versata deducendo l'esecuzione di altri lavori, qualificati come extra-contratto, fatturati solo in data successiva, e sostenendo di aver imputato a tali prestazioni l'importo già incassato.

Tale argomentazione non può essere accolta.

Nel sistema delle obbligazioni, l'imputazione del pagamento presuppone l'esistenza di un debito omogeneo, certo e riferibile alla medesima causa, ovvero, in caso di pluralità di debiti, deve avvenire secondo criteri legali o su base consensuale.

Nel caso di specie, la somma di euro 40.150,00 è stata pagata per una prestazione specifica e determinata, mai eseguita.

L'eventuale credito per lavori extra-contratto costituirebbe, invece, un rapporto obbligatorio autonomo, distinto e successivo, non idoneo a giustificare una ritenzione unilaterale della somma.

Neppure può parlarsi di compensazione, mancando i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito dedotto dai convenuti, peraltro espressamente contestato dagli attori.

La ritenzione della somma deve dunque qualificarsi come priva di titolo, con conseguente obbligo restitutorio, accoglimento della domanda attorea e rigetto della riconvenzionale avversaria.

4. Sulla non decisività delle istanze istruttorie

Le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta sono state correttamente rigettate.

Esse erano volte a dimostrare l'esecuzione di asseriti lavori extra-contratto mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.

Tuttavia, anche l'eventuale dimostrazione dell'esecuzione di tali lavori non sarebbe stata idonea a incidere sulla fondatezza della domanda restitutoria, fondata sulla diversa e pacifica causale del pagamento effettuato dagli attori.

L'istruttoria richiesta si sarebbe risolta, pertanto, in un'indagine non decisiva rispetto al *thema decidendum*, non potendo supplire alla mancanza di un titolo giustificativo della ritenzione della somma versata.

La dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di asseriti lavori extra-contratto avrebbe richiesto infatti, preliminarmente, una richiesta di variante in forma scritta rispetto a quanto originariamente previsto (artt. 6 e 7 del contratto di appalto).

e, in ogni

5. Sull'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. e sulla decisione finale

In presenza di fatti pacifici e non seriamente contestati, il Tribunale ha pronunciato ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., anticipando gli effetti della decisione di merito quanto al pagamento della somma non contestata.

La presente sentenza, esaurita la cognizione piena, conferma integralmente le conclusioni già raggiunte in sede di ordinanza.

6. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 26.001,00 a 52.000,00 euro, a parametri medi per le prime due fasi processuali, minimi per la fase "istruttoria/trattazione", non essendo stata ammessa prova orale, e per quella "decisionale", essendo stata la causa definita con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.

Complessivi euro 1.000,00 vengono liquidati per la fase di negoziazione assistita, che non ha presentato profili di complessità.

Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Escluso l'aumento richiesto nella misura del 30% per l'assistenza di più parti, in quanto la difesa è stata comune ed esattamente sovrapponibile per entrambi gli attori.

Non vengono inoltre liquidate spese per assistenza tecnica, poiché non è stata svolta attività peritale in corso di causa, non essendo stata ammessa la CTU richiesta dai convenuti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti;
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* *[...]* *CP_1* e *CP_1*, in solido tra loro, a restituire agli attori la somma complessiva di euro 40.150,00, di cui euro 20.075,00 in favore di *Parte_1* e ed euro 20.075,00 in favore di *Pt_2* *[...]* per entrambi con maggiorazione di interessi nella misura di legge dalla data della domanda al saldo, come già disposto con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in data 11/05/26;
- respinge la domanda riconvenzionale ,
- condanna i convenuti *Controparte_1* *CP_1* *[...]* e *CP_1*, in solido, alla rifusione delle spese di lite, ivi compresa la fase di negoziazione assistita, in favore degli attori *[...]* *Parte_1* e *Parte_2*, che liquida in euro 570,60 per spese esenti e complessivi euro 6.261,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Pasquale Contaldi, dichiaratosi antistatario.

Treviso, 23 giugno 2026

IL GIUDICE

dott.ssa Laura Ceccon